



Alienazione parentale

L'**alienazione parentale** è, secondo i Giudici della Corte di cassazione – *sentenza n. 26810/2011* – il comportamento del genitore affidatario che strumentalizza il rifiuto del minore di frequentare l'altro genitore, impedendone così le visite stabilite dal Giudice.

L'alienazione parentale è generata, quindi, da una “programmazione” dei figli da parte di un genitore – detto **genitore alienante** -, attraverso l'uso di espressioni denigratorie, false accuse di trascuratezza, violenza o abuso, riferite all'altro genitore – detto **genitore alienato**.

In altri termini, i figli diventano, in questo scenario, dipendenti dal genitore alienante e arrivano, così, ad assecondare la sua concezione della realtà. In questo modo, il genitore alienante riesce a distruggere il rapporto fra figli e genitore alienato, violando il cosiddetto **diritto alla bigenitorialità**. Diritto alla bigenitorialità inteso come legittimo diritto di un bambino a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti tali da giustificare l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Le conseguenze giuridiche nei confronti del genitore alienante che non osserva i provvedimenti stabiliti dal Tribunale, e che impedisce al genitore alienato una proficua relazione con i figli, possono essere vari. Sotto il profilo penale è possibile presentare la querela ex art. 388 2° comma c.p. e anche ex art. 572 c.p. con la possibilità delle relative condanne nei confronti del genitore responsabile. Dal punto di vista civile si può richiedere ed ottenere un ammonimento del genitore

alienante che viola le modalità di affidamento condiviso, l'irrogazione di sanzioni, il risarcimento del danno ed inversione del collocamento per giungere addirittura all'affidamento esclusivo del genitore alienato.

Al riguardo, nel nostro Paese è in atto un dibattito che presenta il rischio di allargarsi a derive potenzialmente fuorvianti.

Esistono da un lato abbondanti evidenze riguardo l'esistenza di situazioni nelle quali un figlio o una figlia rifiuta immotivatamente un genitore sulla base di una "campagna di denigrazione" e di una programmazione, più o meno diretta, messa in atto dall'altro. Dall'altro lato viene messa, invece, in dubbio l'esistenza di una "sindrome" specifica legata a questo fenomeno. Questa negazione nasce da un presupposto corretto: ovvero, questo fenomeno non comporta di per sé un "disturbo" a carico del minore.

Da ciò si è giunti a sostenere che i fenomeni di esclusione di un genitore ad opera dell'altro non esistono in quanto l'esistenza di una sindrome non è scientificamente dimostrata.

A conferma di quest'orientamento, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di una mamma contro la **Corte di Appello di Venezia** che, nel **2017**, aveva disposto l'affidamento in comunità per sei mesi del figlio all'epoca 13enne che viveva con lei e che non voleva vedere il padre definendolo "bugiardo, violento e viscido". Una sentenza che, confermando quanto stabilito già in primo grado, dava ascolto alla diagnosi di professionisti secondo cui il ragazzino soffriva evidentemente di "sindrome di alienazione parentale", dovuta principalmente alla madre che, di conseguenza, l'adolescente non avrebbe dovuto più vedere da solo per qualche tempo. Per la Cassazione, invece, "non ci sono certezze in ambito scientifico sulla diagnosi di **Pas (Parental Alienation Syndrome)**, perché in realtà questa sindrome non è riconosciuta né dell'Organizzazione mondiale della sanità, né dal Ministero della Salute, né dall'Istituto superiore di sanità".

Proprio per la mancanza di solidità scientifica della diagnosi di questo presunto disturbo della sfera affettiva e relazionale, la Cassazione ritiene che i consulenti che la sostengono, con l'obiettivo di dimostrare che un genitore ha allontanato il figlio dall'altro coniuge, compiono una "devianza dalla scienza medica ufficiale". Di conseguenza, per la Suprema Corte i giudici non possono affidarsi ciecamente alle diagnosi di Pas e, per decidere che cosa sia meglio fare nell'interesse del minore, devono invece "ricorrere alle proprie cognizioni scientifiche" oppure avvalersi di "idonei esperti" per "verificare il fondamento" della diagnosi di Pas.

Va, però, ricordato che la **Corte d'Appello di Brescia** con decreto del **3 maggio 2013** ha affermato che: " il fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale sindrome non significa che

essa non possa essere utilizzata quanto meno per individuare un problema relazionale molto frequente in situazioni di separazione dei genitori, se non come una propria e vera malattia (...). Non si tratta di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante.”

In altri termini, pur se attualmente non può dirsi attendibile (al punto da costituire prova ex se) una mera diagnosi di PAS all’esito di specifico accertamento tecnico, ciò non significa certo che non possano essere rilevate nel corso del procedimento condotte di un genitore indirizzate all’allontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore, condotte che anzi in misura sempre più rilevante vengono in evidenza nel corso della causa collegate alla crisi di coppia con figli: ostacolo di fatto alle visite del genitore non affidatario o non collocatario della prole minore; indottrinamento dei bambini circa le mancanze dell’altro genitore; coinvolgimento di altri membri della famiglia del genitore ‘alienato’ nel giudizio negativo, che viene fatto proprio dal minore per lealtà verso il genitore ‘alienante’; denunce infondate di molestie, abusi o violenze sessuali nei confronti dei figli o di altri minori da parte dell’alienante nei confronti dell’alienato; legame simbiotico e patologico del minore con il genitore alienante.

Tali comportamenti influenzano non solo e non tanto il diritto del minore alla bigenitorialità, conquista indiscussa ed indiscutibile della attuale normativa europea e nazionale, quanto piuttosto il suo diritto ad una crescita il più possibile serena ed equilibrata.

Queste condotte non devono essere accertate solamente nell’ambito di una consulenza tecnica psicologica (che pure il giudice di merito potrà continuare ad ammettere, al fine di valutare le capacità dei genitori nell’esercizio della loro potestà, il grado di maturità della prole, le dinamiche familiari e parentali, potendo anche suggerire specifici provvedimenti di sostegno o cura), ma devono essere ritenute provate attraverso l’utilizzo dei mezzi di prova tipici (interrogatorio delle parti, testimonianze, documenti, precedenti decisioni) e specifici della materia (ascolto del minore, relazioni dei servizi sociali e psicologici territoriali, o delle aziende sanitarie), al fine di evitare l’ingresso nella decisione di elementi spuri, quasi sempre collegati a convinzioni pregiudiziali (occorre sempre accondiscendere alla volontà del minore; solo il genitore conosce i suoi figli ed agisce per il loro bene; il padre è superficiale, la madre è di per sé più adatta a crescere i figli).

Solo in tal modo sarà possibile una decisione equilibrata in punto di affidamento, collocamento e visite della prole rispetto ai genitori, e potrà realizzarsi in concreto quell’interesse del minore che

troppo spesso viene declamato e sbandierato, per essere in realtà sottomesso ad interessi di altre parti del procedimento.

Il dibattito va dunque riportato in una dimensione più concreta e pertinente.

Sul piano clinico, si tratta di studiare le conseguenze della privazione di un genitore, non direttamente collegate a comportamenti gravemente maltrattanti o trascuranti. Tali comportamenti sono in grado di determinare nel bambino un “**conflitto di lealtà**”, il quale spinge a rifiutare un genitore per compiacere l’altro. Il conflitto di lealtà costituisce il nucleo centrale delle condizioni di alienazione parentale.

Si tratta di un sentimento pervasivo presente nel figlio o nella figlia e basato sul timore di tradire la fiducia di un genitore (e di perderne l’affetto) qualora si mostri di gradire il contatto con l’altro. Il persistere di questi sentimenti conflittuali è in grado di provocare una sorta di scissione interna nel figlio/nella figlia tra due opposte rappresentazioni di un genitore: da un lato quella positiva, legata alle esperienze di condivisione e di scambi affettivi realmente vissute e sperimentate, dall’altro una rappresentazione negativa e persecutoria derivante dalle squalifiche e dalle denigrazioni operate dall’altro genitore. Tali dinamiche sono in grado di produrre disturbi dell’empatia e del pensiero sino all’instaurarsi di un vero e proprio disturbo dissociativo dell’identità o di tratti di personalità paranoicali.

In tal senso, il coinvolgimento in un’alienazione parentale non costituisce in sé e per sé un disturbo a carico del figlio o della figlia, bensì un grave fattore di rischio per l’instaurarsi di problematiche di interesse psicopatologico e psichiatrico nell’adolescenza e nell’età adulta.

Sul piano giuridico, tali situazioni comportano una violazione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti: diritti per definizione biunivoci, da un lato sussistendo il diritto del figlio/della figlia alla bigenitorialità e dall’altro il diritto-dovere del padre e della madre di provvedere al suo mantenimento, alla sua cura ed alla sua educazione come sancito dalla Costituzione. Diverse sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo hanno sanzionato il nostro Paese per violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU (rispetto della vita personale e familiare) in situazioni (assimilabili a condizioni di alienazione parentale) nelle quali le agenzie sociali e giudiziarie non avevano agito convenientemente per garantire l’effettività dei diritti di visita.

Nella sentenza del 29 gennaio 2013 (*Affaire Lombardo c / Italie, requête no. 25704/2011*) la CEDU, pronunciandosi con la sentenza del 29 gennaio 2013 sul ricorso di un padre che lamentava la violazione del diritto al rispetto della vita familiare con la figlia minore con lui non convivente da

parte dei Tribunali aditi per garantire il suo **diritto di visita** alla bambina e dai servizi sociosanitari chiamati dal giudice a predisporre interventi diretti all'attuazione delle decisioni giudiziarie, ha accolto la domanda riconoscendo l'avvenuta violazione dell'art. 8 della Convenzione. Questi i punti fondamentali della motivazione:

a) la Corte ricorda che l'articolo 8 della Convenzione, pur mirando essenzialmente a difendere l'individuo da ingerenze illegali o arbitrarie dei poteri pubblici, impone allo Stato anche obbligazioni positive miranti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. A tal fine la Corte indica la necessità della messa in campo di un *“arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare i diritti legittimi degli interessati come anche il rispetto delle decisioni giudiziarie”*;

b) la motivazione si diffonde nell'illustrazione degli standard cui debbono rispondere le misure adottate. Queste devono contemplare anche interventi preparatori che consentono di facilitare la ripresa della vita familiare e di renderla effettiva e soddisfacente delle esigenze fondamentali delle persone interessate, innanzi tutto il minore. Le decisioni devono essere tempestive, perché il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino il genitore che non vive con lui.

In sede giudiziaria il costrutto di alienazione parentale nasce dalla constatazione di comportamenti (da parte del genitore “alienante”) che assumono valenza antiggiuridica in quanto lesivi dei diritti altrui. Un ostacolo ai diritti di visita può integrare la presenza di reati sussumibili nella violazione agli articoli **388 c.p.** (non ottemperanza alle disposizioni giudiziarie), **570 c.p.** (violazione degli obblighi familiari), **572 c.p.** (maltrattamenti in famiglia) e **574 c.p.** (sottrazione di incapace). C'è poi, sul piano amministrativo, il purtroppo poco applicato (in chiave di “tutela inibitoria”, ovvero come deterrente) **art. 709 ter c.p.c.**, in base al quale possono essere disposte ammende a carico del genitore inadempiente che può essere tenuto a rifondere i danni sia al figlio sia all'altro genitore. Tali inadempienze dovrebbero essere acclarate non solo attraverso la CTU, ma anche in virtù delle cosiddette “prove tipiche” quali interrogatori e relazioni dei servizi sociali.

In tale prospettiva assume una particolare importanza, per l'appunto, la CTU, la quale può rappresentare uno strumento molto utile purché venga disposta con la dovuta tempestività, ovvero prima che la situazione si sia radicata e stabilizzata.

Gli strumenti in mano al CTU sono diversi.

In primo luogo si tratta di effettuare valutazioni rivolte sia alla valutazione delle capacità genitoriali (incluso il c.d. “criterio dell'accesso”, ovvero il rispetto che ciascun genitore dimostra verso il ruolo

e le funzioni dell'altro) sia alla comprensione delle motivazioni che stanno alla base del rifiuto che il figlio/la figlia esprime verso un genitore. Il CTU ha poi spesso facoltà di disporre interventi a riguardo. Da un lato si possono realizzare incontri tra genitore rifiutato e figlio in corso di perizia, eventualmente ricorrendo ad un ausiliario con funzioni di “traghettatore” e di osservatore delle dinamiche relazionali che si sviluppano. Dall'altro la CTU può rappresentare, di per sé, un'occasione di riflessione sul reale interesse dei figli e sui rischi evolutivi insiti nel mantenimento della posizione di esclusione verso un genitore. In alcuni casi si possono disporre, previo assenso del giudice, diverse modalità di incontro e di visita verificandone l'andamento e gli esiti. È però di solito difficile che queste situazioni possano risolversi entro i rituali tre o quattro mesi, né risulta spesso possibile prolungare la CTU oltre un certo limite alla luce delle necessità giudiziarie. Sono allora praticabili altre procedure: o un coinvolgimento dei servizi sociali (per un monitoraggio con possibilità di relazionare al giudice) o una riapertura della CTU dopo un periodo di sei mesi-un anno allo scopo di valutare gli esiti dei provvedimenti disposti e apportare modifiche al programma di frequentazione e di visite.

Se alcuni contestano l'uso della CTU in questa prospettiva, va ricordato che il *Tribunale di Treviso*, con la *sentenza n. 3547 del 18.6.2015*, ha rigettato la richiesta di condanna di una consulente tecnica d'ufficio al risarcimento danni a favore di una signora madre di due bambini. La consulente è stata accusata di grave negligenza professionale per aver sostenuto la presenza di un'Alienazione Parentale: a seguito di tale sua consulenza, il Tribunale avrebbe deciso per l'affidamento esclusivo al padre. I giudici hanno ritenuto che *“il contenuto della consulenza (...) non possa essere ricondotto a grave negligenza professionale: ciò sia sotto il profilo della oggettiva natura controversa della classificazione clinica e della legittimità della adesione da parte del consulente ad un orientamento piuttosto che ad un altro; sia in considerazione del fatto che, in ogni caso, anche a voler aderire alla dottrina che esclude la configurabilità di una sindrome in senso tecnico, è comunque pacifica e universalmente riconosciuta l'esistenza della pericolosità per l'equilibrio del minore dei comportamenti alienanti posti in essere da uno dei genitori. Ritenere il contrario equivarrebbe ad affermare che, in presenza di irrisolto contrasto giurisprudenziale, è ispirata a grave negligenza professionale la condotta di un magistrato che aderisca a uno dei due orientamenti contrastanti”*.

d.ssa Ilaria Mariateresa Russillo